I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CEE) N. 2783/74 DEL CONSIGLIO

del 4 novembre 1974

relativo alle misure speciali per i semi di soia per la campagna 1974/1975

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi (1), modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73 (2), in particolare l'articolo 36,

visto il regolamento (CEE) n. 1900/74 del Consiglio, del 15 luglio 1974, che prevede misure speciali per i semi di soia (3), in particolare l'articolo 2, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione,

considerando che, a norma dell'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 1900/74, occorre decidere i criteri per la determinazione del prezzo medio del mercato mondiale, le regole generali secondo le quali l'integrazione è concessa, nonché quelle che riguardano il controllo dei semi raccolti nella Comunità;

considerando che il prezzo medio del mercato mondiale deve essere calcolato in base alle possibilità d'acquisto più favorevoli su detto mercato;

considerando che a tal fine occorre prendere in considerazione le offerte presentate sul mercato mondiale durante il periodo di smercio dei semi comunitari, nonché i corsi quotati in tale peiodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale; che peraltro non si deve tener conto delle offerte che non sono considerate rappresentative della tendenza reale del mercato;

considerando che, ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74, il prezzo medio deve essere rilevato in un luogo di transito della frontiera comunitaria; che, per stabilire tale luogo, si deve tener conto della sua rappresentatività nell'importazione dei semi; che il luogo che risponde meglio a tale criterio è il porto di Rotterdam; che le offerte ed i corsi presi in considerazione devono essere rettificati qualora si riferiscano ad un altro luogo di transito della frontiera;

considerando che le offerte ed i corsi presi in considerazione devono essere rettificati per compensare eventuali differenze di presentazione e di qualità rispetto a quanto è stato stabilito per la fissazione del prezzo d'obiettivo;

considerando che gli Stati membri produttori devono prendere le misure di controllo necessarie per garantire il corretto funzionamento del regime d'integrazione;

considerando che, in virtù dell'articolo 2, paragrafo 2, del regolamento succitato, l'integrazione viene concessa per una produzione calcolata applicando un rendimento indicativo alle superfici sulle quali la soia è stata seminata e raccolta; che, ai fini di una corretta applicazione del regime d'integrazione, il rendimento indicativo deve essere determinato in base alle rese costatate nelle principali zone di produzione;

considerando che la validità di tali disposizioni deve essere limitata ad un periodo che consenta di valutarne l'efficacia;

considerando che lo scorso anno alcuni Stati membri, in attesa di una regolamentazione comunitaria, hanno deciso di concedere aiuti per incentivare la produzione di semi di soia; che, qualora l'integrazione comunitaria venisse fissata ad un livello inferiore agli aiuti nazionali, la soppressione immediata di questi ultimi danneggerebbe seriamente i produttori dedicatisi nel frattempo a questo nuovo tipo di coltivazione; che, per evitare tale inconveniente, è opportuno autorizzare gli Stati membri a lasciare in vigore, a determinate condizioni, gli aiuti nazionali per la campagna 1974/1975,

(1) GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.
(2) GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.
(3) GU n. L 201 del 23. 7. 1974, pag. 5.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

1. Il prezzo medio del mercato mondiale dei semi di soia, di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74, viene fissato entro il 15 gennaio 1975.

2. Per determinare il prezzo medio del mercato mondiale, si tiene conto delle offerte presentate su tale mercato nel periodo più rappresentativo per lo smercio dei semi di orogine comunitaria, nonché dei corsi quotati durante lo stesso periodo nelle borse più importanti per il commercio internazionale.

3. Il prezzo medio del mercato mondiale viene fissato in base alla media delle offerte e dei corsi più favorevoli rilevati durante il periodo di cui al paragrafo 2, esclusi tuttavia le offerte ed i corsi che non possono essere considerati rappresentativi della tendenza reale del mercato.

Articolo 2

Il prezzo medio del mercato mondiale è fissato per semi alla rinfusa della qualità tipo consegnati a Rotterdam.

Per le offerte ed i corsi che non rispondono alle condizioni, di cui al primo comma, si procede alle necessarie rettifiche.

Articolo 3

Gli Stati membri produttori istituiscono un regime di controllo che consenta — nei casi in cui venga concessa un'integrazione ai sensi dell'articolo 2, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1900/74 — di accertare, per ogni produttore di semi di soia, se la superficie per la cui produzione di semi è stata presentata domanda di integrazione corrisponde effettivamente alla superficie sulla quale la soia è stata seminata e raccolta.

Articolo 4

1. Un rendimento indicativo unico di semi di soia viene stabilito per la Comunità entro il 15 gennaio 1975.

2. Il rendimento indicativo è fissato per semi di soia della qualità tipo.

3. Il rendimento indicativo viene determinato tenendo conto delle rese per ettaro costatate mediante sondaggio nelle principali zone produttrici della Comunità.

Articolo 5

1. Gli Stati membri possono mantenere in vigore sino al 31 ottobre 1975, per i semi di soia raccolti anteriormente al 1° gennaio 1975, i rispettivi regimi nazionali di aiuto alla produzione.

2. L'aiuto di cui al paragrafo 1 non può tuttavia superare la differenza tra l'importo di detto aiuto applicabile al 1° novembre 1974 e l'importo dell'integrazione di cui all'articolo 2 del regolamento (CEE) n. 1900/74.

Articolo 6

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 1° novembre 1974 sino al 31 ottobre 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 4 novembre 1974.

Per il Consiglio

Il Presidente

Ch. BONNET